

## **ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE DEGLI IMPORTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI BRESCIA**

La MAGGIORAZIONE CASSA EDILE (18,50%) e il TRATTAMENTO PER RIPOSI ANNUI (4,95%) vanno assoggettati a contribuzione previdenziale per il loro intero ammontare.

Per quanto concerne, invece, i CONTRIBUTI a carico OPERAIO e a carico DITTA il D.L. 24/04/90 n° 82 stabilisce che tali somme devono essere assoggettate a contribuzione previdenziale nella misura del 15% del loro ammontare, con l'esclusione della quota del Fondo Mutualizzazione Prevedi (a carico ditta), delle quote di adesione contrattuale (a carico sia dell'operaio che della ditta) e degli eventuali contributi associativi a carico ditta (es.: adesione al Collegio Costruttori).

*Il protocollo 10/09/2003 firmato da ANCE e sindacati riporta al punto "f" relativo alla "Previdenza Complementare" che la quota del Fondo Mutualizzazione Prevedi "non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge".*

## **ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA FISCALE DEGLI IMPORTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI BRESCIA**

La MAGGIORAZIONE CASSA EDILE (18,50%) e il TRATTAMENTO PER RIPOSI ANNUI (4,95%) vanno assoggettati a ritenuta fiscale per il loro intero ammontare.

Per quanto concerne, invece, i CONTRIBUTI a carico OPERAIO e a carico DITTA, il D.L. 02/09/97 n° 314, la circolare del Ministero delle Finanze n° 55/E del 4 marzo 1999 e i successivi chiarimenti della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili hanno stabilito che:

- NON COSTITUISCONO REDDITO di lavoro dipendente i contributi relativi a APE, PREVEDI, Scuola Edile, Comitato Paritetico Territoriale e Sicurezza; inoltre è esclusa anche la contribuzione relativa a indumenti di lavoro e mezzi antinfortunistici in genere; così pure le spese di gestione della Cassa Edile.
- NON E' SOGGETTA a imposizione fiscale la quota di contributo per assistenze e previdenze sociali a carico dell'operaio.
- E' SOGGETTA a IRPEF - per la parte a carico del datore di lavoro - solo la quota di contributo destinata a finanziare assistenze di carattere NON SANITARIO.

La quota da assoggettare a ritenuta fiscale è stata fissata nella misura dello 0,350%.

Per ulteriori dettagli consultare sul nostro sito la tabella CONTRIBUTI

**[www.cassaedilebrescia.it](http://www.cassaedilebrescia.it)**